

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ILL.MO TRIBUNALE DEL LAVORO DI MESSINA

RICORSO EX ART. 414 CPC

CON ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI

Oggetto: Comparto scuola

PER: Prof.ssa CIPOLLA CRISTINA (CPLCST74L46F158A) nata a Messina il 06/07/1974 e ivi residente in Via Scite Palazzo Mira secondo lotto, n. 8, rappresentata e difesa come da mandato cartaceo allegato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Sirio Solidoro (SLDSRI82C16D883N) del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, dunque, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0833273227 – 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (C.F. 80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F. 80018500829) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ambito Territoriale per la Provincia di Messina (C.F. 80005000833) con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato competente per territorio, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Per la declaratoria

del diritto della ricorrente, in quanto docente con servizio, di essere riconosciuta abilitata all'insegnamento, ove occorra, previa disapplicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 e n. 112/2022 (doc. 1 e doc. 2), nonché delle GPS di Messina Prima Fascia e del relativo decreto di approvazione nei limiti dell'interesse (doc. 3).

Tanto premesso, la docente ricorre per le seguenti ragioni di fatto e di diritto.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

FATTO

1. La ricorrente ha maturato un servizio di docenza presso la scuola pubblica superiore a trentasei mesi presso la scuola pubblica (**doc. 4**), ed ambisce al riconoscimento del valore abilitante del predetto servizio, per la classe di concorso: AI24 (*Lingua e cultura straniera negli istituti di istruzione secondaria di II grado- Cinese*). In particolare, la ricorrente è inserita altresì nelle seconde fasce della provincia di Messina per le seguenti classi di concorso: AI24, AB24, AB25 (**doc. 5**).
2. Da ultimo, il Ministero dell'Istruzione, con l'ordinanza ministeriale n. 112/2022, ha provveduto all'aggiornamento delle GPS, in relazione a cui la parte istante ha inviato la propria domanda per chiedere l'inserimento nella Prima Fascia delle GPS di Messina, da cui è stata esclusa in forza del fatto che il Ministero non riconosce il valore abilitante del servizio svolto in misura pari o superiore a trentasei mesi.
3. La posizione soggettiva è riepilogata nella seguente tabella:

COGNOME E NOME	DATA E LUOGO DI CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI ACCESSO	CLASSE DI CONCORSO PER CUI CHIEDE L'INSERIMENTO IN PRIMA FASCIA
CIPOLLA Cristina	Laurea in Lingue e Civiltà Orientali, conseguita presso L'Orientale di Napoli, in data 02/07/2002	AI24

4. L'odierna ricorrente rivendica dunque il fatto che, in ragione del servizio svolto, debba essere considerata abilitata all'insegnamento.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

5. Fattispecie analoga a quella odierna è sovrapponibile a quella della laurea con 24 CFU, in quanto, come meglio di vedrà in punto di diritto, la norma evocata è la medesima, oltre ovviamente ai principi di diritto euro unitario che senz'altro rilevano nel caso in esame.
6. Per tali ragioni, il docente ricorre per le seguenti ragioni di diritto.

MOTIVI

I

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

- 1.1. Per quanto concerne la giurisdizione, è noto come la domanda vada sottoposta al vaglio del Giudice Ordinario.
- 1.2. Sul punto, invero, è intervenuto anche il chiarimento delle Sezioni Unite (SS.UU. 15 dicembre 25840/2016), tramite cui è stato affermato il già noto principio della c.d. doppia tutela (si veda, *ex plurimis*, Cass. SS. UU. del 2013, n. 27991).
- 1.3. Al riguardo, si riporta altresì la recente sentenza del Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, n. 6230, che a sua volta richiama la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 21198/2017, secondo cui: “la domanda è volta specificamente all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, la giurisprudenza va attribuita al giudice ordinario” (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 7 settembre 2021, sent. n. 6230).
- 1.4. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ed il Consiglio di Stato hanno statuito che quando oggetto del giudizio, come nel caso di specie, sia l'accertamento del diritto “nella singola collocazione del docente in una determinata graduatoria,” questa vada sottoposta al giudice ordinario del quale dunque permane il potere di “disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche eventualmente di natura normativa sub primaria” (SS.UU n. 27991/13).
- 1.5. Le Sezioni Unite, nello specifico, hanno consolidato il predetto principio, ribadendo per l'appunto che (SS.UU. 15 dicembre 25840/2016): “se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta **all'accertamento del diritto** del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria,



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario".

1.6. Per di più, il Consiglio di Stato ha anche ritenuto che: *"il medesimo principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite in una recente sentenza (Corte di Cassazione n.3032 dell'8 febbraio 2011), secondo cui la giurisdizione sulla impugnativa delle graduatorie spetta al giudice ordinario perché vengono in questione atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, d.lgs. n.165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi" (Ad. Pl. n. 11 del 2011).*

II

VIOLAZIONE E-O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 107 DEL 2015 - DLGS 59/2017 – L. N. 159/2019 - ILLOGICITA' MANIFESTA – VIOLAZIONE ARTT. 1, 2, 3, 4, 97 COST - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST- VIOLAZIONE DELL' ART. 3 DELLA COSTITUZIONE.

2.1. Com'è noto, nel nostro ordinamento, una volta abrogate le Scuole di Specializzazione c.d. SISS, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, con la pubblicazione del Dm n. 249/2010 ha istituito i corsi di abilitazione all'insegnamento c.d. TFA (Tirocini Formativi Attivi) e PAS (Percorsi Abilitanti Speciali): i primi erano riservati ai docenti senza servizio, i secondi a chi avesse già maturato il servizio.

2.2. Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non ha mai attivato con cadenza regolare ed annuale i predetti corsi; e ciò non è accaduto per il perseguimento di un preciso scopo preposto, ma per mera ed ingiusta inerzia dello stesso Ministero. La conseguenza è stata dunque che dal 2010 (anno di pubblicazione del Dm n. 249/2010 e di istituzione dei corsi TFA/PAS) ad oggi, sono stati attivati appena due cicli di percorsi ordinari.

2.3. Ne è derivato che in Italia, la ricorrente non avrebbe potuto conseguire l'abilitazione all'insegnamento, se questa fosse rimasta ancora legata ai percorsi di abilitazione ordinari, in quanto il Ministero non ha per l'appunto attivato in maniera regolare e cadenzale i predetti corsi accademici abilitanti.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

2.4. Il regime delle abilitazioni TFA/PAS è stato pertanto sostituito dall'articolo 5 del D.lgs. 59/2017.

2.5. La predetta scelta del legislatore risponde ad un criterio organizzativo molto più logico e concreto rispetto ai precedenti corsi, oramai aboliti e mai più attivati a pieno regime.

2.6. Tuttavia, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in piena violazione della predetta norma, non riconosce ingiustamente il valore abilitante del servizio.

2.7. Va invece riconosciuto come il valore abilitante del servizio svolto poggia sul succitato requisito normativo primario, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito.

2.8. In caso contrario, infatti, si affermerebbe un principio illogico ed incostituzionale, nonché in piena violazione del diritto euro unitario, ossia che gli aspiranti docenti italiani, ivi compresi l'odierna ricorrente, sarebbero gli unici nel panorama europeo – e probabilmente mondiale – a non poter conseguire l'abilitazione all'insegnamento e, dunque, ad essere esclusi da qualunque forma di reclutamento e formazione stabile.

2.9. Per tali ragioni, la violazione della normativa compiuta dal Ministero va ripristinata, tenuto altresì conto dell'interpretazione costituzionalmente orientata della stessa norma di cui al D.lgs. n. 59/2017.

2.10. Un ulteriore profilo che merita di essere evidenziato, inoltre, riguarda l'accesso ai corsi di specializzazione sul sostegno, a cui possono accedere anche i Laureati con 24 CFU ovvero i docenti con servizio, secondo le disposizioni previste da Dm n. 92/2019 (**doc. 6**).

Ora, è possibile conseguire i titoli di specializzazione sul sostegno solo se gli aspiranti docenti siano già in possesso dell'abilitazione. Ne deriva che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel momento in cui ha inteso estendere l'ammissione ai corsi di specializzazione sul sostegno in favore dei Laureati con 24 CFU ovvero ai docenti con servizio, al pari dei docenti con abilitazione TFA/PAS, ha chiaramente riconosciuto il valore abilitante del servizio, altrimenti, il Ministero dell'Istruzione e del Merito non avrebbe di certo potuto permettere l'accesso ai corsi di specializzazione su sostegno.

Un'interpretazione diversa, dunque si presterebbe a violare il principio di non contraddizione e la contestata scelta ministeriale si rivela essere un non senso.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Sul punto, si sono avuti dei pronunciamenti di merito: *“Il legislatore delegato, nel definire nel canale della legge delega (art. 1, co. 110 l. 107/2015 che richiede l’abilitazione quale requisito di accesso ai concorsi) il nuovo significato attribuito alla locuzione abilitazione, ha chiarito che possono partecipare coloro che, congiuntamente al titolo di laurea, sono in possesso di 24 c.f.u. in specifici settori disciplinari previsti dall’allegato A del DM 616/2017 ovvero abbiano espletato tre anni di servizio.”* (Trib. Lav. Fermo Sent. n. 59/2022).

III

ISTANZA DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE **VIOLAZIONE ART. 97 COST. – VIOLAZIONE ART. 1,2,3,4 COST. – VIOLAZIONE** **DIRETTIVA COMUNITARIA 70/99CE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL** **MERITO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE.**

3.1. Nell’ipotesi in cui non dovesse trovare accoglimento la lettura costituzionalmente orientata della norma primaria sopra menzionata, si pone la questione relativa alla legittimità costituzionale di tale norma, la quale impedisce alla parte ricorrente di conseguire l’abilitazione all’insegnamento, con la conseguenza di consolidare il precariato scolastico.

In particolare, il presupposto logico e non solo giuridico per conseguire l’abilitazione all’insegnamento dovrebbe essere quello di accedere ai percorsi abilitanti.

3.2. Al contrario, la mancata attivazione dei percorsi di abilitazione e l’assenza del valore abilitante del servizio rende impossibile conseguire il titolo abilitante all’insegnamento.

Tale aspetto non è per nulla irrilevante, infatti, da un lato si assiste alla pretesa, anche comunitaria, di favorire la stabilizzazione del personale docente, ma, d’altro lato, non si creano le condizioni affinché si possa favorire tale tipo di stabilizzazione lavorativa.

La predetta scelta finisce dunque per violare il principio del merito e il diritto al lavoro, inteso non come attribuzione *ex lege* di una posizione lavorativa, ma, quanto meno, come creazione dei presupposti per accedere alla professione **stabile**.

Ed è dunque per tali ragioni che la disciplina interna si pone in contrasto con la nostra Costituzione, che tutela il diritto al lavoro, nonché tutela il merito e disciplina l’accesso all’impiego pubblico.



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

In altri termini, nel nostro ordinamento non può vigere il divieto di insegnare in modo stabile, quale conseguenza, invece, generatasi della mancata attivazione dei percorsi abilitanti, l'ultimo dei quali risale al 2014.

3.3. Peraltro, la mancata attivazione dei percorsi abilitante consolida il precariato che, invece, la Corte di Giustizia europea, con le note sentenza, ha inteso non legittimare, al fine di prevenire e contrastare l'abuso dei contratti a termine.

3.4. Per tali ragioni, ritenuto che la mancata attivazione dei percorsi abilitante e il mancato riconoscimento del valore abilitante del servizio, in assenza di una lettura costituzionalmente orientata, genera, di fatto, l'accesso all'impiego stabile, si chiede che venga disposta la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia europea, per evidente violazione della direttiva comunitaria 70/99CE.

IV

ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI

Si chiede di essere autorizzati a procedere alla notificazione tramite pubblici proclami telematici, in quanto non è materialmente possibile notificare il presente atto a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie della presente provincia.

Pertanto, si chiede che la notificazione del presente ricorso avvenga attraverso i pubblici proclami in modalità telematica, ossia mediante la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito e, ove occorra, dell'Ambito Territoriale Provinciale.

Tanto premesso, la ricorrente

CHIEDE

che Codesto Ill.mo Tribunale Voglia: in accoglimento del presente ricorso, ove occorra previa disapplicazione dei provvedimenti allegati, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il valore abilitante del servizio ed all'inserimento nelle ambite graduatorie per la provincia di Messina, nella Prima Fascia delle GPS, per le classi di concorso di interesse. Si allega:

1. Ordinanza Ministeriale n. 60/2020;
2. Ordinanza Ministeriale n. 112/2021;



STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO

ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI

STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA

VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE

TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

3. Decreto di approvazione e GPS di Prima Fascia di Messina a cui ambisce la ricorrente;
4. Istanza presentata dalla ricorrente e videata di una parte dello storico del servizio;
5. Decreto di approvazione e GPS di Seconda Fascia di Messina a cui compare la ricorrente
6. Dm n. 92/2019;
7. D.P.R. n. 19/2016;
8. Dm 259/2017;
9. Giurisprudenza favorevole su fattispecie analoga.

Con vittoria di spese.

Valore indeterminabile - Pubblico Impiego – Cu 259,00 euro se dovuto.

Salvezze illimitate.

Lecce-Messina, f.to Avv. Sirio Solidoro

